REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 per quanto concerne lo zucchero esportato nell'ambito di determinate gare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 878/77 dispone che, in caso di modifica dei tassi rappresentativi e nel caso inoltre che tale modifica arrechi pregiudizio all'interessato, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [2]; che, tuttavia, detto articolo 4 prevede la possibilità che tale pregiudizio venga compensato con una misura adeguata;

considerando che, nel settore dello zucchero, la compensazione è stata fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 937/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1372/77 [4];

considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1977, gli importi compensativi nel settore dello zucchero sono stati calcolati in base al prezzo d'intervento maggiorato del contributo riscosso sullo zucchero di origine comunitaria in virtù del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio; che, dato questo nuovo modo di calcolo, occorre modificare l'importo della compensazione fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 937/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo della compensazione indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 937/77, pari a 2,33 DM, è modificato in 1,87 DM.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica soltanto per le esportazioni per le quali le formalità doganali siano espletate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 33.